

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

L'articolo 10-*octies* prevede che l'Amministrazione finanziaria possa offrire, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato, per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. Nel suo terzo comma, poi, la norma rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni applicative dell'articolo in esame.

Il decreto *de quo*, dunque, identifica come proprio oggetto (come precisato nell'**articolo 1**) la disciplina dei presupposti, del contenuto e delle modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

L'**articolo 2** del decreto, al **comma 1**, definisce la consulenza giuridica offerta dall'Amministrazione finanziaria come l'attività interpretativa da quest'ultima svolta al fine di fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

Il successivo **comma 2** dispone che l'istanza di consulenza giuridica può essere presentata dai soggetti di cui al citato articolo 10-*octies* dello Statuto dei diritti del contribuente: associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati, regioni ed enti locali, Amministrazioni dello Stato.

L'**articolo 3** disciplina, al **comma 1**, il contenuto dell'istanza di consulenza giuridica disponendo che la stessa deve contenere: a) i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti; b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale; c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa; d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto, con illustrazione sintetica delle relative motivazioni; e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere allegata alla stessa.

Il **comma 2** prevede che, nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima l'Amministrazione invita il contribuente ad effettuare la loro regolarizzazione, con la precisazione che detto termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.



L'istante provvede a regolarizzare gli elementi mancanti entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito.

Il successivo **comma 3** prevede la facoltà per l'istante di allegare alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione destinataria della richiesta o di altre amministrazioni pubbliche dallo stesso indicate, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito interpretativo.

Il **comma 4**, poi, affida a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicarsi sui rispettivi siti istituzionali, l'individuazione degli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, nonché delle modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione delle stesse.

L'**articolo 4** del decreto disciplina la fase istruttoria conseguente alla proposizione di un'istanza di consulenza giuridica rivolta all'Amministrazione finanziaria disponendo al **comma 1** che, ferma restando la facoltà di richiedere la documentazione integrativa ai sensi di quanto previsto al successivo comma 3, essa risponde alle istanze di consulenza giuridica nel termine ordinario di centoventi giorni dalla data di ricezione. Detto termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo; inoltre, esso è sospeso ogniqualvolta sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Qualora il parere preventivo non sia reso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'Amministrazione finanziaria dichiara improcedibile l'istanza di consulenza giuridica.

Al **comma 2** viene precisato che, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, se l'istante, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nel termine previsto, l'istanza si intende rinunciata. Il termine per fornire la risposta decorre dal giorno in cui è comunicata la regolarizzazione.

I **commi 3 e 4** disciplinano, invece, i casi in cui non sia possibile fornire risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, prevedendo che l'Amministrazione finanziaria possa chiedere all'istante, una sola volta e nel termine di cui all'articolo 3, comma 2 (trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consulenza), di integrare la documentazione presentata; viene precisato che, nei predetti casi, la risposta è resa entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Inoltre, è previsto che la mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta comporti rinuncia all'istanza di consulenza giuridica, ferma comunque per l'istante la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il **comma 5** dispone che la risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria venga comunicata al soggetto istante e pubblicata sul proprio sito istituzionale secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 4.

L'**articolo 5** disciplina, poi, le ipotesi di inammissibilità dell'istanza di consulenza giuridica, prevedendo che questa è dichiarata inammissibile (con indicazione delle relative ragioni) se:  
a) è presentata da un soggetto diversa da quelli indicati all'articolo 2, comma 2; b) è priva



degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1; c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica; d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante; e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha già ottenuto una risposta dall'Amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; f) verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

L'**articolo 6** disciplina gli effetti della consulenza giuridica stabilendo, al **comma 1**, che le risposte rese dall'Amministrazione finanziaria non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione.

Il successivo **comma 2** prevede che la presentazione dell'istanza di consulenza giuridica non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il **comma 3** sancisce l'inoppugnabilità della risposta resa dall'Amministrazione finanziaria alle istanze di consulenza giuridica

L'**articolo 7**, poi, regola il regime transitorio di applicazione del decreto, statuendo che le disposizioni dello stesso si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 4.

L'**articolo 8**, infine, dà atto che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## RELAZIONE TECNICA

La disposizione individua la disciplina dei presupposti, del contenuto e delle modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché della procedura di esame delle stesse e degli effetti delle relative risposte.

Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di disposizioni concernenti aspetti procedurali relativi all'oggetto della norma sopraindicata.

